

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
DELL'ASSOCIAZIONE FRANCESE
DEI MAGISTRATI DELLA GIOVENTU' E DELLA FAMIGLIA
(A.F.M.J.F.)
Parigi, 29 e 30 gennaio 2005

RELAZIONE INTRODUTTIVA

(di Alain Bruel, già presidente del Tribunale per i minorenni di Parigi)

Tra gli altri argomenti, la nostra Assemblea generale dello scorso anno aveva affrontato quello del declino della specializzazione del giudice minorile. Era indispensabile, dal momento che gli stessi giudici minorili sono tentati di dimenticare ciò che garantisce la loro stessa esistenza.

Sembra ora venuto il momento di superare una rivendicazione dall'apparenza corporativa (che, a dispetto della sua importanza, non riesce a suscitare se non una sorda opposizione nella magistratura e, a maggior ragione, una totale indifferenza nell'opinione pubblica) per dedicarci a un compito più difficile, vale a dire definire meglio la nostra identità e individuare i particolari valori che vi sono sottesi.

Per averli perduti di vista, o per non averli saputi difendere, la giustizia minorile, considerata un tempo non così lontano come il principale vettore di progresso nel funzionamento della giustizia, è progressivamente diventata quella "grande muta" di cui tutti dimenticano l'esistenza e che subisce, impotente, delle riforme perniciose perché pensate all'origine per gli adulti.

La vicenda di Outrou¹ prova in qualche modo e per assurdo la necessità e l'utilità della specializzazione. Il procedimento infatti si era strutturato sulla mera ricerca della verità fattuale, e le relazioni del dibattimento non consentono di capire se a quei minori è stata fornita la protezione necessaria. Salvo cattiva informazione da parte nostra, il ruolo del giudice minorile è stato a poco a poco ridotto a ordinare allontanamenti provvisori in attesa del processo di assise, dove la giuria popolare avrebbe dovuto decidere sulla legittimità delle procedure e sul pentimento dei colpevoli. Come se il problema principale non fosse invece la cessazione del turbamento causato a delle vittime innocenti da quei sordidi fatti, e la presa in carico delle loro conseguenze!

La difficile coesistenza fra un procedimento penale e un fascicolo di assistenza educativa non è cosa nuova, ma assume ora delle proporzioni caricaturali. Ciò non deve meravigliare, poiché il legislatore si è ben guardato dall'organizzare e soprattutto dal graduare (come ha fatto invece col giudice di sorveglianza, col giudice dell'emancipazione e col giudice della famiglia in materia di separazione e divorzio) i rispettivi interventi del giudice e del pubblico ministero.

E' possibile così che un giudice istruttore, senza nemmeno avvertire il suo collega giudice minorile, detti legge in materia di relazioni fra minori e genitori, rifiutando un permesso di visita a un detenuto, oppure imponendo divieti particolari nell'ambito di un controllo giudiziario. Supponendo che il giudice minorile non sia d'accordo egli non dispone di alcun mezzo per provocare un regolamento di competenza, né per far conoscere le sue tesi in caso di ricorso in appello da parte dell'interessato.

Se è evidente che il giudice minorile non può essere indifferente alla realtà dei fatti così come cerca di stabilirla il giudice istruttore, il carattere più generale della sua funzione lo stimola

¹ Il relatore si riferisce a un procedimento penale tenutosi ad Outrou per una vicenda di violenze sessuali asseritamente commesse da genitori in danno dei figli minori.

ad una visione più ampia, più estesa nel tempo, poiché essa riguarda il futuro del bambino, a breve, medio e lungo termine. Ciò che lo interessa, è più il modo in cui il minore vive il contesto in cui si trova, che il contesto stesso, sul quale forzatamente non abbiamo la possibilità di incidere con immediatezza.

Spesso il giudice minorile decide il modo di procedere partendo da ipotesi che non può verificare nell'immediato. Così, la parola del minore cambia, a seconda delle condizioni in cui è ascoltata e, più in generale, a seconda delle influenze sotto cui egli si trova. E dunque, la cosa importante è il modo in cui questa parola potrà essere decrittata. Non è un caso, se in un tempo ormai lontano in cui ci si preoccupava della formazione centrata sulla persona, si insegnava al giudice minorile a condurre un colloquio. L'ascolto del minore non può essere ridotto a una ricerca di informazioni. Esso ha un ruolo più attivo, una funzione psicologica e finanche psicoterapeutica. La comunicazione che si instaura fra minore e giudice sfocia in un colloquio che obbedisce ad una sua morale.

Al di là dell'ascolto propriamente detto, la giustizia minorile si differenzia da quella ordinaria per l'impiego di tecniche d'indagine intrecciate con la stessa azione educativa, e, diversamente dalla perizia, estese nel tempo per poter comprendere un'evoluzione.

L'utilizzo di misure d'indagine e di orientamento educativo permette al giudice minorile di liberarsi da valutazioni troppo precise per essere interamente pertinenti, a beneficio di misure di accompagnamento non necessariamente affidate a uno psichiatra, ma seguite in équipe da educatori e psicologi dotati per la maggior parte di una formazione analitica. In tal modo, approccio pedagogico e approccio valutativo possono combinarsi armoniosamente.

Speriamo che queste note permetteranno di rendere chiara nuovamente la necessità della specializzazione.

(traduzione a cura di Luigi Fadiga).